

Sentenza n. 551/2016 pubbl. il 23/06/2016
RG n. 4045/2015

N. 4045/2015 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA

Nel procedimento promosso da
FRANCESCA DANIELE,

APPELLANTE

nei confronti di
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, BARTOLOMEO DOGLIANI,
APPELLATI

Oggi 23/06/2016 ad ore 12:00 innanzi alla dott.ssa Marta Caineri, sono comparsi:
per l'appellante l'avv. ALBERTO BOVETTI, il quale deposita originali degli avvisi di
ricevimento della citazione notificata agli appellati.
per l'appellato Società Reale Mutua l'avv. ENRICO CASETTA, in sost. dell'avv. PANSA
PAOLA, giusta delega orale
per l'appellato D. contumace nessuno è comparso
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
L'avv. Bovetti conclude come da atto di citazione per interposizione di appello. Deposita
nota spese.
L'avv. Casetta conclude come da comparsa di costituzione in appello. Deposita nota spese.

Il Giudice

all'esito della discussione orale della causa, si ritira in camera di consiglio, riaggiornando
l'udienza per la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alle ore 16.00.

Il Giudice
dott.ssa Marta Caineri



Sentenza n. 551/2016 pubbl. il 23/06/2016
RG n. 4045/2015

Riaggiornata l'udienza alle ore 16.00 all'esito della camera di consiglio, il Giudice, ai sensi dell'art. 281 *sexies* cpc, dà lettura della sentenza di seguito riportata.

Si dà atto che alla lettura sono presenti gli avv. Paola Pansa ed Enrico Casetta.

NRG 4045/15



TRIBUNALE DI ASTI

Sezione civile

Il Tribunale di Asti in composizione monocratica in persona della dott.ssa Marta Caineri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

EX ARTT. 281 *SEXIES* – 352 CPC

Nell'ambito del procedimento di appello NRG 4045/15 introdotto da:

FRANCESCA D, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO FORNENGO e dall'avv. ALBERTO BOVETTI, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'avv. FRANCESCO FORNENGO, sito in Bra (CN), via Marconi 85

PARTE APPELLANTE

contro

SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI, rappresentata e difesa dall'avv. PAOLA PANSA, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore sito in Torino, corso Ferrucci 27

e contro

BARTOLOMEO D, contumace

PARTI APPELLATE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante: come da atto di citazione per interposizione di appello

Per l'appellata Società Reale Mutua Assicurazioni: come da comparsa di costituzione in appello

Per l'appellato Bartolomeo D nn

Non si redige lo svolgimento del processo, giusto il novellato disposto dell'art. 132 cpc come riformato dall'art. 132 cpc.



I. Con atto di citazione tempestivamente notificato, Francesca D. : proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bra n. 440/15 con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta per il risarcimento dei danni riportati dal Land Rover di sua proprietà a seguito del sinistro verificatosi il 26.08.2010 tanto avverso la Società Reale Mutua Assicurazioni (propria compagnia di assicurazione) quanto avverso Bartolomeo D. i (proprietario del veicolo danneggiante). L'appellante contestava l'erroneità della pronuncia, nella parte in cui dichiarava l'inammissibilità dell'azione avverso la Reale Mutua, atteso che la procedura di indennizzo diretto ex art. 149 cod. ass. nei confronti della propria compagnia assicuratrice non esclude la possibilità di svolgere l'ordinaria azione risarcitoria avverso il responsabile civile, e la violazione dell'art. 112 cpc, per essersi il Giudice di Pace pronunciato esclusivamente sulla domanda proposta contro l'assicurazione e per non aver nulla pronunciato rispetto al responsabile civile. La Daniele evidenziava quindi come dall'istruttoria condotta in primo grado fosse emersa la riconducibilità causale dei danni riportati dal proprio veicolo al sinistro cagionato dall'automezzo del D. i e chiedeva pertanto, previa riforma della sentenza appellata, la condanna dei convenuti al pagamento di complessivi euro 12.271,42 oltre rivalutazione ed interessi.

Costituitasi in giudizio, la Società Reale Mutua Assicurazioni eccepiva la novità della domanda dell'appellante nella parte in cui chiedeva la condanna degli appellati in via alternativa e non solo, come in primo grado, in via solidale; contestava la cumulabilità dell'azione ex art. 149 cod. ass. con l'azione risarcitoria codicistica; nel merito contestava la riconducibilità eziologica dei danni riportati dal Land Rover al sinistro dedotto in giudizio, denunciando lacune ed incongruenze della CTU di primo grado, rispetto alla quale chiedeva la rinnovazione ovvero chiamarsi il CTU a chiarimenti.

II. Preliminarmente, deve essere esaminata la questione processuale sollevata dall'appellante.



Sentenza n. 551/2016 pubbl. il 23/06/2016
RG n. 4045/2015

La sentenza impugnata sul punto è errata e deve, pertanto, essere riformata.

L'art. 149 cod. ass., nel prevedere la procedura di indennizzo diretto del danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazione non esclude la possibilità per lo stesso di convenire in giudizio il responsabile civile (*id est* il proprietario del veicolo danneggiante) ai sensi degli artt. 2043 – 2054 cc: le due azioni restano quindi tra loro cumulabili e non alternative.

L'opzione ermeneutica propugnata dal Giudice di Pace si rivela quindi infondata, in quanto contrastante con i principi della legge delega (che non autorizzava una contrazione delle tutele in capo al danneggiato), con la *ratio legis* del codice delle assicurazioni (garantire una maggiore tutela dell'assicurato, contraente debole) e con lo stesso insegnamento della Corte Costituzionale, che, con la pronuncia n. 441/08, ha evidenziato come la legittimazione dell'assicurato ad agire direttamente nei confronti della propria assicurazione non tolga allo stesso la possibilità di far valere i propri diritti secondo i principi della responsabilità civile avverso l'autore del fatto dannoso.

Si osserva, peraltro, che la pronuncia della Consulta citata dal Giudice di prime cure (Corte Cost. 180/09), nel definire alternativa la natura dell'azione di indennizzo diretto avverso il proprio assicuratore, non impone al danneggiato un onere di scelta per il quale *electa una via non datur recursus ad alteram*, ma intende meramente negare un presunto carattere esclusivo ed escludente rispetto agli ordinari mezzi di tutela dell'azione ex art. 149 cod. ass. Ed infatti: *“Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 consentirebbe, accanto all'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato “a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso”.*”

L'art. 149 co. 6 cod. ass., nella parte in cui prevede che il danneggiato possa proporre l'azione diretta di cui all'art. 145 co. 2 nei soli confronti della propria impresa di assicurazione deve quindi essere interpretato nel senso che esclude il cumulo tra azione



diretta avverso la propria assicurazione ed azione diretta avverso l'assicurazione del danneggiante (lasciando a quest'ultima la scelta se intervenire in giudizio estromettendo l'altra impresa) e non nel senso che esclude il cumulo tra azione ex art. 149 ed ordinaria azione civilistica avverso il responsabile civile.

La sentenza di prime cure, che ha dichiarato inammissibile la domanda proposta avverso l'assicurazione convenuta e che nulla ha pronunciato sull'azione esercitata nei confronti del Dⁿⁱ, ritenendo tale questione assorbita, deve pertanto essere riformata e la domanda risarcitoria della D^{le} deve essere esaminata nel merito.

III. L'azione esercitata dall'attrice appare nel merito fondata e deve quindi trovare accoglimento.

I testi sentiti nel corso del giudizio di primo grado (Bartola C^e e Daniela B^{udienze 8.06.2012 – 9.11.2012) hanno infatti concordemente riferito la dinamica del sinistro, dichiarando che il 26.08.2010 alle ore 18.00 circa, la Land Rover di proprietà dell'attrice, parcheggiata dalla di lei madre (la B^e) nel cortile privato sito in Narzole, via Garibaldi, all'altezza del civico 47, veniva urtata sul cofano anteriore dallo spigolo posteriore sx del camion di proprietà di Bartolomeo Dⁱ guidato dal di lui figlio Agostino Dⁱ.}

Non sfugge al Giudice la circostanza che nessuno dei testi interrogati abbia assistito in prima persona all'evento, ma si rileva che la Cⁱ, uscita nell'area cortilizia nell'immediatezza dell'impatto, ha direttamente visto i due veicoli nella posizione dedotta in giudizio (*"Quando sono uscita il camion era ancora attaccato alla vettura con lo spigolo posteriore sinistro contro il cofano anteriore della macchina."*)

Non è significativa a scalfire la veridicità di quanto allegato in citazione la circostanza che il titolare della concessionaria che ha riparato l'autovettura (Bruno Rⁱ) non ricordasse il tempo trascorso tra la chiamata della B^o ed il suo arrivo all'officina, né che non abbia saputo precisare se questa gli avesse riferito, o meno, se l'incidente si fosse verificato sulla pubblica via. Nemmeno risulta atta a sconfessare la dedotta dinamica del sinistro *sub indice*



(secondo la prospettazione attorea verificatosi intorno alle 18.00) quanto genericamente dichiarato dal teste in merito all'orario di arrivo in officina della madre dell'attrice (*'Mi sembra che la vettura sia arrivata di pomeriggio'*), ben potendo lo stesso, con tale approssimativa indicazione, riferirsi al medesimo orario riportato dalla B... o (ore 19.00), considerata la lunghezza delle ore di luce a fine agosto.

La riconducibilità dei danni riportati sul Land Rover è stata altresì accertata dalla CTU espletata (cfr. elaborato peritale del 2.09.2014, p.i. Flavio Camera), la quale, peraltro, appare fondata su un approfondito esame di natura tecnica e basato sul diretto esame dei veicoli oggetto di causa, oltre che logicamente e congruamente motivata, tanto nelle valutazioni peritali quanto nelle articolate risposte alle osservazioni dei ctp, di talché non si ravvisa la necessità di disporre un'integrazione ovvero di convocare il CTU a chiarimenti, come invece richiesto (con istanza da intendersi quale sollecitazione al Giudice ad esercitare poteri officiosi) dalla Reale Mutua.

Ed infatti il CTU:

a) confrontando la sede delle deformazioni riportate dal Land Rover e dei residui di vernice rossastra (colore omogeneo a quello dell'autocarro del D... i) sullo stesso presenti con la sagoma dei due veicoli, ha ritenuto che *"la disposizione dei due veicoli, secondo la descrizione riportata sul modulo CAI, risulti perfettamente compatibile con le tracce di vernice rosso / arancio evidenziate sul veicolo attoreo e con le dimensioni degli stessi mezzi."* (pag. 13) e che *"E' evidente la perfetta compatibilità tra la sagoma dell'autocarro e l'impronta dei danni riportati dal veicolo nella parte frontale"* (pag. 16);

b) ha accertato, attraverso verifica strumentale delle dimensioni dei due veicoli, la compatibilità tra l'altezza della traversa / scambiatore della Land Rover (44 / 53 cm da terra) con quella del paraurti posteriore dell'autocarro (60 / 40 cm da terra) – pag. 14 – e la compatibilità tra la sagoma anteriore del Land Rover (*"la traversa che sorregge il paraurti si trovi in posizione ben più avanzata rispetto a quella che costituisce la battuta del cofano"*) con quella posteriore dell'autocarro (caratteristica forma "a gradino") (pag. 21);



c) ha osservato, in risposta ai rilievi del ctp dell'assicurazione, come il paraurti dell'autocarro, per quanto costituente un elemento strutturale di notevole spessore e sul quale vi erano elementi in acciaio a protezione del fanale posteriore (circostanza che giustifica la mancanza di significative ammaccature), al momento delle operazioni peritali risultasse in ogni caso deformato, con ciò fugando i dubbi sollevati dal ctp relativamente alla completa mancanza di danni sull'autocarro (pag. 22);

d) ha ritenuto che, non essendovi emergenze circa la perdita di liquidi dalla scatola del cambio, ed, anzi, escludendo la documentazione prodotta dall'assicurazione ogni sversamento, il veicolo della D fosse in grado di raggiungere l'officina di Cervasca, anche considerato che non vi è alcuna prova che la frattura del motorino di avviamento, così come documentata fotograficamente presso l'officina, impedisse l'avviamento del motore (pagg. 17 – 20). Al proposito, si osserva che la teste B ha dichiarato di aver raggiunto l'officina, previa concertazione con il titolare del concessionario, che ha confermato tale circostanza, procedendo a velocità contenuta ed in assenza di spie accese sul cruscotto.

Non vale a minare l'attendibilità tecnica delle conclusioni peritali la circostanza che il CTU abbia escluso la compatibilità dei danni al telaio supporto motore con il sinistro oggetto di causa, ritenendo che gli stessi possano essere stati cagionati da un urto contro un ostacolo fisso. E' ben possibile che i danni alla carrozzeria, allo scambiatore ed alla scatola del cambio siano stati cagionati dalla collisione con l'autocarro e che quelli al supporto motore siano ascrivibili ad un diverso impatto: tali ultime deformazioni non sono infatti perfettamente allineate con le prime, ma risultano spostate di circa 20 cm a dx rispetto alla linea verticale che caratterizza i danni frontali (cfr. pag. 18).

Si osserva che la denunciata mancanza di tracce di vernice rossa nelle sedi più gravemente colpite del Land Rover non integra circostanza atta a sconfiggere la dinamica dei fatti così come risultante dalle emergenze istruttorie. Ben può essere che la collisione abbia cagionato conseguenze diversificate in base al diverso materiale dei punti d'impatto e che abbia comportato un deposito di vernice rossa sui componenti plastici dell'autovettura (paraurti)



ed abbia invece cagionato il raschiamento della vernice del Land Rover stesso (infatti non presente, come risulta dalle immagini fotografiche in atti) sugli elementi in lega d'alluminio come il cofano (cfr. pag. 23).

Infine, con riferimento alla mancanza della sagoma ad U del paraurti del camion sul veicolo dell'appellante, si osserva che dall'analisi effettuata dal CTU e dalla documentazione fotografica in atti sia possibile concludere che l'urto sia avvenuto, più attraverso il paraurti, tramite la griglia di protezione del fanale, elemento più sporgente, e quindi impattante per primo, caratterizzato da delle sbarre rettilinee la cui forma è ben compatibile con la deformazione riscontrata sul Land Rover.

Nessuna rilevanza, al fine di escludere la riconducibilità causale dei danni al sinistro di cui alla ricostruzione attorea, riveste la condotta dell'appellante, non comparsa a rendere interrogatorio formale: l'art. 232 cpc non ricollega infatti alla mancata risposta della parte l'effetto della *ficta confessio*, ma riconosce al Giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova, ed alla luce del complessivo quadro probatorio (Cass. 17719/14, 10099/13, 15674/11).

IV. Dimostrata in giudizio la produzione di danni materiali in capo al veicolo della D le (cfr. documentazione fotografica di cui alla CTU ed al doc. 2 Fascicolo Relae Mutua di primo grado, confermata dalla teste C a) ed accertata la riconducibilità degli stessi alla manovra imprudente effettuata con il veicolo del D u, gli odierni appellati devono essere condannati al risarcimento dei danni in favore dell'appellante.

In particolare, il CTU ha valutato la sussistenza di danni per complessivi euro 11.921,42, IVA inclusa (pag. 24), escludendo quindi da tale stima quelli al telaio supporto motore.

Nulla deve invece essere riconosciuto per il cd fermo tecnico del veicolo, in mancanza di specifica prova circa le conseguenze pregiudizievoli discendenti dalla stasi del mezzo, atteso che, come insegna la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 20620/15, 15089/15),

"Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa



sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.”. Peraltro, si osserva che il CTU ha valutato il fermo tecnico in giorni cinque (pagg. 18 – 24) e che, anche quell’orientamento giurisprudenziale che ha qualificato il fermo tecnico come un danno *in re ipsa* (Cass. 9626/13), ne ha negato la risarcibilità nei casi in cui il periodo di inutilizzabilità dell’autoveicolo sia particolarmente breve e tale da rendere irrilevante l’ammontare degli indici cui si fa normalmente riferimento per giustificare la liquidazione di tale posta risarcitoria (la spesa per tassa di circolazione, per premio di assicurazione e per deprezzamento di valore del veicolo).

Nemmeno deve essere riconosciuto l’importo dovuto al ctp di parte appellante, in mancanza di specifica dimostrazione dell’effettiva corresponsione al professionista delle somme di cui alla fattura depositata in atti (doc. 4 appellante)

Sull’importo di euro 11.921,42, da intendersi già liquidato all’attualità dal CTU, spetta quindi il cd. danno da ritardo, da calcolare sulla somma devalutata alla data di verifica del danno (26.08.2010) e quindi di anno in anno rivalutata (Cass. 5671/10), per un importo pari ad euro 12.925,08.

Su quest’ammontare, costituente debito di valuta, spetteranno infine gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo (Cass. 8507/11).

V. La sentenza di prime cure deve quindi essere riformata, con ogni conseguente effetto, e deve essere pronunciata la condanna del D. e della Reale Mutua a corrispondere alla D. la complessiva somma di 12.925,08, oltre interessi dal 23.06.2016 al saldo effettivo. Dalla riforma della sentenza di primo grado segue la riforma del capo relativo alle spese di lite, che, seguendo il principio della soccombenza, devono essere poste a carico delle parti convenute, e che vengono liquidate in dispositivo sulla base dei criteri di cui al dm 55/14, applicabile, ai sensi dell’art. 28, a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (3.04.2014).

Le spese di CTU devono essere poste a carico della sola Reale Mutua, essendosi l’accertamento peritale reso necessario a fronte della contestazione della dinamica del sinistro da parte dell’assicurazione.



Sentenza n. 551/2016 pubbl. il 23/06/2016
RG n. 4045/2015

Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ex art. 55/14, tenuto conto dell'attività processuale concretamente effettuata e riconoscendo per la fase decisoria il cd parametro minimo, essendosi il procedimento concluso con la discussione orale senza lo scambio degli atti di cui all'art. 190 cpc, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bra n. 440/15 proposto da Francesca D. : contro Bartolomeo D. e contro la Società Reale Mutua Assicurazioni, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:

1. In accoglimento dell'appello proposto da Francesca D. , riforma la sentenza del Giudice di Pace di Bra n. 440/15 e, per l'effetto, condanna la Reale Mutua Assicurazioni e Bartolomeo D. corrispondere a Francesca D. : l'importo di euro 12.925,08, oltre interessi dal 23.06.2016 al saldo effettivo.
2. Condanna la Reale Mutua Assicurazioni e Bartolomeo D. a rifondere a Francesca D. le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 1.990,00 per compensi, euro 269,43 per anticipazioni, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il grado di appello, in euro 2.425,00 per compensi, euro 401,88 per anticipazioni, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico della Reale Mutua Assicurazioni.

Così deciso in Asti, il 23 giugno 2016

Il Giudice
dott.ssa Marta Caineri

